



COMUNE DI TENNA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 21 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra la comunità Alta Valsugana e i Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna per la gestione del piano giovani zona Laghi Valsugana. Atto integrativo

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **sei** del mese di **settembre**, alle ore 20.00, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Valentini Antonio - Sindaco
2. Betti Luca - Consigliere Comunale
3. Camin Loredana - Consigliere Comunale
4. Dallapè Franca - Consigliere Comunale
5. Egenter Antonio - Consigliere Comunale
6. Filippozzi Roberto - Consigliere Comunale
7. Motter Andrea - Consigliere Comunale
8. Motter Renato - Consigliere Comunale
9. Pedrolli Enrico - Consigliere Comunale
10. Rosanelli Riccardo - Consigliere Comunale
11. Ruocco Ciro - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Pagano dott.ssa Francesca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Valentini geom. Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: e .

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra la comunità Alta Valsugana e i Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna per la gestione del piano giovani zona Laghi Valsugana. Atto integrativo

Premesso:

l'art. 6 della Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 *“Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)”* denominata *“Legge provinciale sui giovani”*, tra gli strumenti per la realizzazione delle iniziative a favore dei giovani individua i piani giovani di zona che rappresentano *“una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni”*;

l'atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili previsto nell' art. 3 della legge provinciale sui giovani, nel definire gli obiettivi generali, gli indirizzi, i progetti e le modalità di attuazione delle politiche giovanili da realizzare nell'ambito della durata della legislatura stabilisce che gli enti pubblici locali coinvolti, individuino un Comune o una Comunità capofila e altri soggetti presenti sul territorio, un referente istituzionale ed un referente tecnico-organizzativo per attivare il tavolo del confronto e della proposta, al fine di sollecitare la progettualità del territorio, promuovere processi di progettazione partecipata da parte dei giovani consentendo la realizzazione di iniziative a favore degli stessi;

il Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020, approvato con deliberazione Comitato Esecutivo della comunità n. 154 dd. 11 dicembre 2017, della Comunità di Valle , nel macro ambito del *“fare comunità”*, diretto a valorizzare le risorse personali e le abilità sociali/relazionali, la rete sociale e familiare a supporto dei processi di empowerment e integrazione sociale” prevede tra gli obiettivi a favore dei giovani l'attuazione del *“ruolo di coordinamento tecnico del piano giovani di zona Laghi Valsugana”* in sinergia con l'obiettivo di attivazione del tavolo di indirizzo (previsto nell'ambito delle convenzioni dei centri di aggregazione giovanile (CAG), dei Centri Diurni e dei Centri Aperti) avente funzione consultiva e di indirizzo per la realizzazione delle attività socio assistenziali a favore dei giovani residenti nell'ambito territoriale della Comunità;

con deliberazione del Comitato Esecutivo della comunità n. 119 del 4 settembre 2017 avente ad oggetto *“Piano Giovani Zona Laghi: subentro al Comune di Levico Terme quale Ente capofila dal 01.01.2018 da parte della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.”*, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, è subentrata al Comune di Levico Terme quale Ente capofila del Tavolo per le politiche giovanili del Piano giovani di zona dei Laghi a decorrere dal 01 gennaio 2018;

in conseguenza di quanto sopra esposto, con deliberazione del CC n. 4 di data 03 aprile 2018 è stata approvata la convenzione per la gestione degli aspetti amministrativi del piano giovani zona Laghi Valsugana, rimandando ad un successivo atto integrativo della stessa, la disciplina dei rapporti economici tra le parti;

Che con nota di data 26 luglio 2018 acquisita al n. 3086 di prot. la Comunità di Valle ha inviato lo schema di convenzione atto integrativo con la quale vengono disciplinati i rapporti economici , convenzione approvata dal Consiglio della Comunità n. 19 di data 13.07.2018;

visto lo schema di convenzione inviato dalla Comunità di valle ente capofila, quale allegato A) alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, quale atto integrativo alla precedente convenzione con la quale vengono disciplinati i rapporti economici. ;

visto lo Statuto del Comune;

ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali LR 2/2018;

vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali LR 2/2018;

- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Vicesegretario Comunale;
- In ordine alla regolarità contabile, comprensiva della copertura finanziaria, dal responsabile del Servizio Finanziario;

visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali LR 2/2018;

con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1 di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con i 4 Comuni della zona Laghi, Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna, e la Comunità di Valle Alta Valsugana Bersntol per la gestione del piano giovani zona Laghi Valsugana, che integra pertanto quello approvato con precedente deliberazione del CC n. 4 di data 03 aprile 2018.
- 2 di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1;
- 3 di impegnare la spesa derivante dal presente atto per l'importo di € 690,67 al CAP 6305/0 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
- 4 di dichiarare la presente deliberazione per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli EELL della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valentini geom. Antonio

IL VICESEGREARIO COMUNALE
Pagano dott.ssa Francesca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**CONVENZIONE FRA LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E I COMUNI
DI LEVICO TERME, CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA
PER LA GESTIONE DEL PIANO GIOVANI ZONA LAGHI VALSUGANA -
ATTO INTEGRATIVO.**

Fra i Signori

- 1) Pierino Caresia, Presidente pro tempore della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi n. 4 autorizzato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 19 dd. 13.07.2018;
- 2) Sartori Michele, Sindaco del Comune di Levico Terme, con sede in Levico Terme Via Marconi n. 6, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ dd. _____
- 3) Schmidt Giorgio, Sindaco del Comune di Caldonazzo, con sede in Caldonazzo, Piazza Municipio n. 1 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ dd. _____
- 4) Uez Cristian, Sindaco del Comune di Calceranica al Lago, con sede in Calceranica al Lago, Piazza Municipio n. 1 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ dd. _____
- 5) Valentini Antonio, Sindaco del Comune di Tenna, con sede in Tenna, Piazza Municipio n. 13 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ dd. _____

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

omissis

Art. 2 Individuazione dell'Ente capofila e delega di funzioni

omissis

Art. 3 Rapporti economici

I Comuni convenzionati partecipano alla spesa derivante dalla gestione del Piano giovani di zona dei Comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna sulla base dei seguenti criteri:

a) Spese organizzative generali:

1. I Comuni riconoscono all'Ente Capofila quale rimborso per le spese generali di gestione e per l'opera del funzionario incaricato di seguire amministrativamente il progetto, un importo forfetario di Euro 2.500,00, riferito al triennio 2018-2020 da versare anticipatamente dagli enti aderenti così ripartito:

Levico Terme Euro 1.419,37.=

Caldonazzo Euro 662,93.=

Calceranica al Lago Euro 240,97.=

Tenna Euro 176,73.=

2. I Comuni stanziavano nei propri bilanci fondi destinati al finanziamento delle attività del Tavolo in una quota pro abitante residente al 31/12 dell'anno precedente a quello dell'esercizio finanziario nella misura determinata annualmente dalla conferenza dei sindaci o delegati alle politiche giovanili di cui al successivo art. 4. Per l'anno 2018 tale importo viene quantificato nella misura massima di Euro 1,50 ad abitante e pertanto sulla base della popolazione al 31/12/2017 il contributo che i comuni si impegnano a stanziare è pari a:

Comune	Residenti al 31/12/2017	Importo massimo da stanziare
Levico Terme	7999	Euro 4.127,53
Caldonazzo	3736	Euro 1.927,80
Calceranica al Lago	1358	Euro 700,73

Tenna	996	Euro 513,94
Totale a disposizione del Tavolo di lavoro	14089	Euro 7.270,00

LL'importo forfettario a rimborso spese viene trasferito all' Ente capofila entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione.

L'importo relativo al finanziamento dei progetti del Tavolo di Lavoro del Piano giovani di zona dei comuni convenzionati viene trasferito da ciascun comune all'Ente capofila entro 30 giorni dall'approvazione del relativo piano annuale.

Art. 4 Forme di Consultazione

omissis

Art. 5 Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2018, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno.

Art. 6 Controversie

omissis

Art. 7 Recesso

omissis

Art. 8 Entrata in vigore

omissis

Letto, confermato e sottoscritto

_____, Caresia Perino _____

_____, Sartori Michele _____

_____, Schmidt Giorgio _____

_____, Uez Cristian _____

_____, Valentini Antonio _____